

TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE

R.G. Sovr. n. 4/2018 -

IL GIUDICE DESIGNATO

a definitivo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.05.2019 ed esaminati gli atti;
visto il ricorso dei sigg.ri e
depositato in data 25.10.2018, così come modificato in
data 02.01.2019 e da ultimo, per la posizione del solo sig. in data 05.07.2019, con il quale,
coadiuvati dall'Avv. Clizia Carnevale in qualità di organismo di composizione della crisi (OCC),
hanno presentato un piano del consumatore, successivamente convertito in una proposta di accordo
di composizione della crisi ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 della L. n. 3/2012;
OSSERVA

1. In primo luogo deve rilevarsi che la proposta del 02.01.2019 ha soddisfatto i requisiti previsti dai citati articoli e, pertanto, è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 10 della L. n. 3/2012. A tale prima udienza, tenutasi il 20.02.2019, l'OCC ha dato atto di avere tempestivamente comunicato a tutti i creditori la proposta, nonché, ai sensi dell'art. 12 co. 1, L. n. 3/2012, una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale del 60% dei crediti ex art. 11 co. 2, L. n. 3/2012, affinché, nei dieci giorni successivi al ricevimento i creditori potessero sollevare eventuali contestazioni.

Sempre alla predetta udienza, l'OCC ha evidenziato che sono state presentate contestazioni da parte del creditore sui seguenti punti:

- 1) l'inammissibilità della proposta di piano del consumatore;
- 2) l'erronea qualificazione di quale creditore chirografario e l'erronea quantificazione dell'importo dedotto a debito, con conseguente espressione di parere sfavorevole;
- 3) la mancata sottoscrizione della proposta da parte del garante.

Per tali ragioni il G.D. si è riservato e con provvedimento di scioglimento della riserva ha fissato una seconda udienza per verificare i poteri rappresentativi del l.r.p.t. di e per vagliare in contraddittorio le suddette contestazioni. Parte delle contestazioni sono state comunque superate con il provvedimento di scioglimento della riserva, a tenore del quale "le contestazioni 1) e 3) sono inammissibili in quanto, riguardando l'ammissibilità della proposta, Invitalia le avrebbe dovute spiegare avverso il decreto di ammissibilità con un reclamo tempestivo.



Sono in ogni caso infondate in quanto, in primo luogo, la presente procedura è stata riconfigurata come proposta di accordo. In secondo luogo, la necessità che la proposta sia sottoscritta anche dal garante, che quindi diviene parte proponente, sussiste nel solo caso in cui i beni ed i redditi dei ricorrenti non siano ritenuti sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo. Nel caso di specie, invece, i redditi nono sono stati ritenuti insufficienti dall'O.C.C., come poi recepito dal decreto di ammissibilità della proposta;

rilevato che la contestazione n. 2) riguarda la natura nonché il quantum del credito, prima ancora del parere sfavorevole, e che pertanto deve essere fissata nuova udienza per l'esame di detta contestazione, previa giustificazione dei poteri rappresentativi del l.r.p.t.;

p.q.m. convoca le parti in data 15.05.2019, ore 10.30 per le ulteriori determinazioni da adottare ex art. 12 co 2, l. sovr.".

A tale seconda udienza non è comparsa, riportandosi alle note del 10.04.2019, riproduttive in sostanza del contenuto delle prime, ed esprimendo altresì il proprio voto sfavorevole.

Orbene, esaminate le note di non può essere presa in considerazione la sua posizione in primis ai fini del calcolo delle maggioranze dal momento che, pur essendo stata richiesta la specifica giustificazione dei poteri rappresentativi del l.r.p.t., la stessa nelle note integrative ha solo menzionato la procura notarile, senza allegarla e, pertanto, non ha assolto al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c.. Si deve quindi ritenere operante il meccanismo del silenzio – assenso, con conseguente raggiungimento della maggioranza richiesta.

2. In ogni caso, pur mancando a monte la prova dei poteri rappresentativi, il contenuto delle contestazioni è superabile alla luce delle seguenti considerazioni.

In primo luogo la questione inerente il *quantum* del credito vantato nei confronti del co-ricorrente risulta essere stata superata dall'ultima proposta migliorativa depositata dal co-ricorrente sig. il quale su osservazione del g.d. ed in via prudenziale al fine di prevenire eventuali contenziosi, ha preso in considerazione una base di calcolo pari alla posizione creditoria affermata da Invitalia, di euro 30.922,33.

Sulla natura del credito vantato da deve rilevarsi che anche a volerlo ritenere privilegiato, non può prevalere sul credito privilegiato della derivante dal mutuo fondiario del 30.10.2007. Ne consegue che se il presente provvedimento non dovesse trovare attuazione e dovesse invece ricorrersi all'alternativa ipotetica che vede la liquidazione dell'immobile di proprietà dei ricorrenti, si potrebbe immaginare il soddisfacimento, peraltro parziale, della sola banca. Quanto affermato lo si ricava dall'analisi del privilegio cui fa riferimento Invitalia ex art. 9, co 5, d. lgs. n. 123/1998, a tenore del quale "per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo



di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi".

Al riguardo sussistono due argomenti che portano a ritenere il suddetto privilegio recessivo rispetto al credito della banca garantito da ipoteca sull'immobile dei ricorrenti:

- in primo luogo si ritiene che il legislatore abbia attribuito ai crediti in questione un privilegio generale, posto che non individua i beni su cui lo stesso dovrebbe gravare. Poiché, per definizione, i privilegi generali sono soltanto mobiliari in quanto sui beni immobili gravano solo privilegi speciali, ne consegue che solo la banca potrebbe soddisfarsi, peraltro solo in parte, sul ricavo dell'immobile gravato, in quanto la stima dell'immobile è di euro 92.700,00 mentre il credito complessivo della banca supera euro 125.000,00;
- in secondo luogo la disposizione citata fa "salvi i diritti preesistenti dei terzi", tra cui rientrano anche i diritti reali di garanzia, quali nel caso in esame l'ipoteca della banca del 2007, posizione precedente rispetto al finanziamento concesso da nel 2014.


In definitiva si reputa l'alternativa liquidatoria deteriore e non conveniente per la posizione di Invitalia, dal momento che in tal caso non le spetterebbe alcuna somma, ritenendosi pertanto superate le contestazioni sopra riportate.

3. Si può pertanto procedere alla omologazione dell'accordo ai sensi dell'art. 12 co. 2, L. n. 3/2012. Al riguardo, si ritengono sussistenti le condizioni per procedere alla omologa del piano, così come presentato. In particolare, quanto ai presupposti soggettivi ed oggettivi e di corredo documentale per l'accesso alla procedura va rilevato che essi appaiono sussistenti, in quanto già oggetto di valutazione in sede di emissione del decreto ex art. 10, L. n. 3/2012. Inoltre, la natura dell'indebitamento rende palese la legittimità dell'accesso alla procedura speciale, trattandosi di persone fisiche sovraindebitate che attualmente non svolgono attività di impresa.

Quanto alle cause dell'indebitamento esse sono rinvenibili nelle difficoltà finanziarie derivanti dalla necessità di procurarsi una adeguata abitazione per i ricorrenti stessi e per le figlie, nonché di far fronte alle esigenze di vita minime del nucleo familiare, pari ad euro 1.600,00 mensili. Il tutto è stato aggravato dai licenziamenti incolpevoli subiti quasi contestualmente da entrambi i coniugi nel 2011-2013, nonché dalla difficoltà di ricollocarsi stabilmente nel mondo del lavoro. Attualmente i ricorrenti sono stabilmente impiegati e a fronte di un reddito complessivo di almeno euro 2.000,00 ciascun ricorrente è disposto a versare una somma mensile di almeno 200,00 euro per l'adempimento del programma.

Nello specifico, a fronte di un indebitamento lordo complessivo del sig. di euro 97.410,77, oltre interessi al tasso legale ed escluso il compenso che verrà liquidato in prededuzione all'OCC (euro 63.114,08 nei confronti di euro 15.000,00, aumentati in via prudenziale ad euro





A quanto detto sopra, deve aggiungersi che l'OCC con motivazione congrua ed esaustiva, nelle relazioni del 18.03.2019 e del 05.07.2019 ha rappresentato le cause del sovraindebitamento ed ha attestato la fattibilità dell'accordo, formulando un giudizio prognostico positivo, stante anche la disponibilità della eventuale provvista esterna del sig.

Sempre l'OCC ha confermato l'insussistenza di migliori soluzioni alternative, rispetto alla proposta di accordo formulata, specie confrontandola con l'ipotesi liquidatoria dell'unico immobile di titolarità dei ricorrenti.

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che l'accordo debba essere omologato; quanto alle modalità esecutive dell'accordo esse, in assenza di indicazioni normative, sono rimesse ai debitori, che dovranno adempiere con le modalità descritte nella proposta sotto la stretta vigilanza dell'OCC, il quale comunicherà ai creditori eventuali irregolarità;

riserva a separato provvedimento la liquidazione del compenso dell'OCC, previo deposito di nota spese;

visto l'art. 12, L. n. 3/2012

P.Q.M.

- omologa l'accordo di composizione della crisi proposto dai sigg.ri

 depositato in data 25.10.2018, poi modificato in data 02.01.2019 e da ultimo, per la
 posizione del solo sig. in data 05.07.2019;
- dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet di questo Tribunale, nella versione privacy.

Si comunichi a cura della cancelleria ai ricorrenti. A cura dei ricorrenti all'OCC. A cura dell'OCC ai creditori.

Cassino, 09/07/2019

Il G.D. Lorenzo Sandulli

